

**D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104.**

**Disposizioni riguardanti le Regole della Magnifica Comunità Cadorina.**

Pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 agosto 1948, n. 194.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del [decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98](#);

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della [Costituzione](#);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

**1.** Alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, costituite a norma degli antichi laudi o statuti, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle pertinenze dei beni stessi e dell'amministrazione dei proventi che ne derivano.

**2.** I beni immobili pertinenti all'attività silvo-pastorale delle Regole sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione.

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni pertinenti alle Regole, dopo che siano stati soddisfatti i particolari diritti di godimento (pascolo, legnatico e «rifabbrico») delle famiglie regoliere, non potranno essere divisi fra i partecipanti alla Regola, ma saranno destinati come stabilito nel successivo art. 4.

**3.** L'amministrazione dei beni silvo-pastorali delle Regole, attualmente affidata alle frazioni comunali, potrà dall'Assemblea dei regolieri essere riservata alla Commissione amministrativa di ciascuna Regola oppure delegata al Comune nel cui territorio la Regola ha la sua sede sempre attenendosi alle norme fissate dagli antichi laudi e statuti.

Più Regole potranno costituirsi in consorzio per la amministrazione comune dei rispettivi beni.

**4.** Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto legislativo ciascuna Regola dovrà presentare alla Prefettura:

a) l'elenco nominativo dei regolieri;

b) la mappa dei beni della Regola con ogni indicazione utile agli effetti catastali;

c) lo statuto deliberato dall'Assemblea per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, per l'amministrazione ed il godimento dei suoi beni, per l'acquisto e la perdita della qualità di regoliere.

Lo statuto dovrà stabilire altresì l'obbligo del concorso di ciascuna Regola a favore del Comune in cui essa ha la sua sede, sia sotto forma di contributo finanziario al bilancio comunale, sia con l'assunzione diretta e gratuita di compiti e di oneri compresi fra le funzioni e le spese obbligatorie del Comune stesso.

La natura e la misura di tale concorso saranno annualmente determinate d'accordo fra ciascuna Regola ed il Comune rispettivo, secondo le disponibilità risultanti dal bilancio della Regola.

Mancando l'accordo, l'entità del concorso sarà stabilita da una Commissione composta del presidente della Comunità Cadorina, che la presiede, dell'ispettore capo del Ripartimento forestale e del ragioniere capo della Prefettura di Belluno.

Della Commissione faranno parte, di volta in volta, un rappresentante della Regola ed un rappresentante del Comune interessati.

**5.** Gli statuti di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità Cadorina e l'autorità forestale, dovrà curarne la conformità ai fini stabiliti negli statuti originari, alla legislazione forestale ed al presente decreto legislativo.

Saranno del pari sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, anno per anno, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di ciascuna Regola.

Copia degli statuti e dei bilanci dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le eventuali disposizioni del medesimo.

**6.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.